



Determinazione Amministratore Unico n° 46 in data 10 ottobre 2017

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI BETA-GLUCURONIDASE – CIG ZD3206BE9D

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 10 (dieci) del mese di ottobre, alle ore 15,00 (quindici), il sottoscritto, Professore Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l., Unipersonale a responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita Iva 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 07535401009-REA 1038987;

PREMESSO che:

- i laboratori di Unirelab si occupano dell'esecuzione delle analisi antidoping sui campioni biologici prelevati ai cavalli secondo quanto previsto dalle norme procedurali definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e secondo quanto stabilito dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e in vigore dal 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012);
- Unirelab, ad oggi, è l'unico laboratorio italiano che esegue le analisi antidoping sui cavalli con metodiche accreditate dall'Ente Nazionale "ACCREDIA" in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, con accreditamento N° 751 (operante dal 2007).
- Unirelab è componente effettivo dei circuiti Internazionali EHSLC e AORC che hanno lo scopo di implementare armonizzare con un aggiornamento in continuo le procedure tecniche ed analitiche di laboratorio impiegate nelle pratiche antidoping e nella ricerca di nuove sostanze/molecole;
- il laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria è soggetto accreditato per i test interlaboratorio internazionali che hanno lo scopo di applicare i protocolli analitici definiti in collaborazione con il Mipaaf e di raccordo con i circuiti Internazionali EHLSC e AORC per valutare le capacità tecniche ed il grado di accuratezza delle metodologie analitiche dei vari laboratori europei operanti nel medesimo settore;



le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i requisiti per gli accreditamenti (ai sensi delle norme ISO 17025 e ISO15189) prevedono, per tutti i laboratori di analisi, la qualificazione del dato analitico prodotto non solo attraverso il controllo dei parametri gestionali e processuali ma soprattutto attraverso il Controllo di Qualità Interno (CQI) ed i circuiti interlaboratorio "Proficiency Tests (P.T.);

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa a mezzo mail a firma del di Enzima Beta Glucoronidasi dott. Marco Fidani, Direttore Sanitario del 9 ottobre u.s, che evidenzia la necessità dell'acquisto urgente di di Enzima Beta Glucoronidasi per lo svolgimento delle analisi in conformità ai "Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite" e "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri" del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali attualmente in vigore e come stabilito dalla convenzione in essere fra il MIPAAF e UNIRELAB (Unirelab Prot. Uscita del 30/03/2016 numero 01062-2016), applicando i metodi di prova accreditati in conformità a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025;

TENUTO CONTO CHE nella nota soprarichiamata il dott. Fidani, si fa richiesta di procedere all' acquisto per ovviare al fermo tecnico dei suddetti laboratori vista l'attuale giacenza di magazzino per tale prodotto, segnalata come "critica" in termini di disponibilità;

CONSIDERATO che nella suddetta nota il dott. Marco Fidani ha allegato la dichiarazione di unicità ed esclusività da parte della Società/Ditta Roche Diagnostics Deutschland GmbH ^[SSE] Spa riguardante la produzione e la fornitura del BETA-GLUCURONIDASE (E.coli k12 Glycerol);

CONSIDERATO che nella predetta relazione del dott. Marco Fidani afferma che considerando l'estrema specificità dei prodotti necessari ad ottenere la reazione di deconiugazione enzimatica, fondamentale nel processo estrattivo di alcuni metaboliti urinari, con i metodi interni accreditati, in qualità di Direttore Sanitario comprovato l' esclusività fornita dalla ditta ROCHE e l' attuale infungibilità di tale prodotto;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 il quale prescrive che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base";



VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”* e, in particolare, il secondo periodo della predetta norma, secondo il quale: *“nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00) possa avvenire tramite affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO il Regolamento acquisti della Unirelab S.r.l. per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approvato con determina n. 128 in data 8 febbraio 2017 ed in particolare l'art. 4, laddove prevede *“in base al modello di organizzazione interna [il RUP] coincide con il ROA”*;

RITENUTO, nel caso specifico, di procedere tramite affidamento diretto nei confronti della Società Roche Diagnostics GmbH, quale unico produttore e distributore del reagente indicato specificatamente nella RdA allegata;

ATTESO che, a cura del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Silvia Saltamartini, è stato richiesto il preventivo per l'affidamento della fornitura dei prodotti in oggetto alla Roche Diagnostics GmbH;

ESAMINATO il preventivo di spesa della predetta ditta pari a € 16.344, 30 (euro sedicimilatrecentoquarantaquattro/30) oltre IVA 22%;

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;



ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la fornitura dei prodotti indicati nell'allegata Rda;
ACQUISITI i pareri del Roa, Dott.ssa Saltamartini, del dott. Vincenzo Fragomeni, consulente della Unirelab S.r.l., in materia giuridica-amministrativa, sull'istruttoria del procedimento in questione e della Avv. Rosaria Russo consulente della disciplina dei contratti pubblici, nonché del dott. Antonello Gallo in merito alla copertura finanziaria in merito alla fornitura in oggetto;

DETERMINA

di conferire alla dott.ssa Silvia Saltamartini mandato per

- l'affidamento diretto in oggetto alla Società Roche Diagnostics GmbH, per la fornitura di beta-glucuronidase come da rda n. SRMI1700165 per un importo di € 16.344,30 (euro sedicimilatrecentoquarantaquattro/30) oltre IVA;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla pubblicazione sul sito istituzionale della Unirelab S.r.l. www.unirelab.it;
- di impegnare la spesa complessiva di euro € 16.344,30 (euro sedicimilatrecentoquarantaquattro/30) oltre IVA imputandola al cap. 750726 del bilancio 2017 e 2018;
- di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel codice etico di UNIRELAB S.r.l., pubblicato sul sito istituzionale www.unirelab.it;
- di dare mandato al Dott. Marco Fidani, quale Direttore Sanitario di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità della fornitura.

L'Amministratore Unico
Prof. Vincenzo Chiofalo